

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 del 18/11/2021

Il Direttore

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Gare e appalti* relativo a:

“ DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BACKUP DEL SERVER DELL’ASP MAGIERA ANSALONI”;
ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell’ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell’ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l’esecutività;

DETERMINA

DI APPROVARE l’allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione della firma attestante l’approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Direttore

RAVANELLO ALBERTO / INFOCERT SPA

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BACKUP DEL SERVER DELL'ASP MAGIERA ANSALONI

RICORDATO che l'ASP "Magiera Ansaloni" è Soggetto Gestore di:

- Servizio di CRA e CD della struttura di Campagnola Emilia
- Servizio di CRA e CD della struttura di Rio Saliceto
- Servizio di CRA e CD della struttura di San Martino in Rio
- Servizio di CD della struttura di Rolo
- Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio

Sui quali l'Asp ha gli obblighi che discendono dal Codice Civile e contratti di servizio con gli Enti committenti per la gestione dei servizi, nell'adempimento dei quali le attività amministrative e manutentive assumo un ruolo di primaria importanza;

CONSIDERATO che:

1. L'Asp è un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 1 c. a) del d.lgs 50/2016 – di seguito anche "codice" - e che come tale è tenuta a seguire gli adempimenti previsti dal medesimo codice;
2. per la gestione dei servizi suddetti L'Asp ha in uso apparecchiature hardware che impiegano software e producono file e dati elettronici che vengono ad oggi salvati giornalmente sul proprio server collocato presso gli uffici dell'Asp stessa;
3. l'art. 34 comma 1-f dell'ex D.lgs 196/2003 autorizza il trattamento con strumenti elettronici solo se sono previste una serie di misure minime di sicurezza tra cui l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino di disponibilità dei dati e dei sistemi.
4. Al semplice backup si aggiungono prescrizioni anche sul disaster recovery: l'art. 18 del documento impone che il salvataggio abbia almeno frequenza settimanale e l'art. 23 obbliga ad adottare misure di ripristino idonee a rendere i dati nuovamente accessibili nell'arco massimo di sette giorni dal disaster.
5. Inoltre il luogo di salvataggio dei dati deve:
 - avere una distanza specifica dal luogo di produzione dei dati,
 - caratteristiche di costruzione con determinati materiali che ne assicurino una condizione climatica complessiva (temperatura/umidità) idonee
 - essere salvati in un formato che li renda leggibili anche nel tempo (a seguito della continua evoluzione tecnologica)
 - avere garanzie di continuità di fonti energetiche per assicurare la continuità di funzionamento del sistema
 - garantire la presenza di misure di sicurezza contro eventi calamitosi (quali trombe d'aria, allagamenti ecc)
6. I punti 3,4 e 5 sono stati abrogati e previsti con il nuovo decreto 101/2018 in seguito al recepimento del GDPR 679/2016

TENUTO conto che:

7. L'Asp è Ente Socio della Società Lepida s.c.p.a sita Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna tramite decreto n° 4/2018 dell'Amministratore Unico;
8. Che la stessa società dispone delle caratteristiche di locali e tecnologie necessarie a offrire ai propri soci il servizio di salvataggio dati nei termini sopra indicati
9. Che il centro Servizi Informatici di Correggio presso il quale avviene già un secondo backup dei dati dell'Asp non fornisce comunque le stesse garanzie di conformità tecnica e strutturale che fornisce Lepida s.c.p.a

RITENUTO pertanto più sicuro e regolare commissionare tramite apposito scambio di corrispondenza documentale il servizio in oggetto alla Società Lepida s.c.p.a

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art 5 del codice:

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

DATO INOLTRE ATTO CHE secondo quanto precisato dall'Anac sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- a. i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
- b. i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- c. gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- d. gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
- e. il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente

- f. l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici (vedi faq C 3);
- g. gli affidamenti diretti a società in house
- h. i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- i. gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori
- j. gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- k. le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto e se sono state tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.

RITENUTO che il servizio in oggetto se affidato alla società Lepida s.c.p.a:

- rientri di diritto nei richiamati disposti normativi del Codice all'art 5 e quindi gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà)
- risulti svolto con modalità tecnicamente adeguate al livello normativo richiesto per il recupero e conservazioni di tali dati (compresi quelli sensibili)
- risulti economicamente più conveniente che rivolgersi a operatori economici presenti sul mercato poiché la società Lepida non persegue scopi di lucro ed è esente dalle oscillazioni di mercato tipiche dei soggetti privati

CONSIDERATO il presente atto essere un provvedimento di natura tecnica per adempiere agli obblighi istituzionali dell'Asp e non essere un atto di indirizzo e pertanto la sua adozione è di competenza del Dirigente che assume anche il ruolo di Responsabile del procedimento;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. Di CONTRARRE con la società lepida s.c.p.a per l'affidamento del servizio in oggetto;
2. DI DARE ATTO che non si provvederà ad acquisire codice identificativo di gara tramite l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
3. DI DARE ATTO che il servizio perdurerà per tutto il tempo in cui l'Asp risulterà socia di Lepida previsto pagamento del corrispettivo che sarà pattuito con Lepida;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- non si ritiene possa configurare i presupposti di conflitto di interessi anche solo potenziale di cui all'art 6 del DPR 62/2013

- è stato redatto e predisposto dal Referente dell'Ufficio di competenza che ne ha curato l'istruttoria e si occuperà di darvi successiva esecuzione per quanto di competenza;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell'ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandando altresì all'ufficio competente l'eventuale registrazione e caricamento a bilancio dei cespiti eventualmente ricompresi, successivamente alla fase di acquisto e regolare fatturazione a norma di legge e regolamento.